

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	14
DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	16
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; <i>b)</i> Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. C. 651 e abb. ed emendamenti approvati in linea di principio (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	22

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 agosto 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la

sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).
(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la Commissione ha esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 1° agosto 2018,

esprimendo su di esso parere favorevole. Poiché la Commissione di merito in sede referente non ha apportato modifiche al testo, evidenzia che rimane fermo il parere favorevole già espresso nella precedente seduta sul provvedimento in esame.

Ciò posto, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n.1 degli emendamenti. Riguardo alle proposte emendative che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti:

Meloni 1.3 che vincola la cessione delle unità navali alla stipula di un protocollo di intesa con il Governo libico per il contrasto del fenomeno migratorio, compresa la realizzazione di un blocco navale davanti alla costa della Libia. Al riguardo, evidenzia l'opportunità di acquisire un chiarimento del Governo in merito agli eventuali oneri a carico della finanza pubblica italiana derivanti dalla previsione, nell'ambito del citato protocollo di intesa, della realizzazione del predetto blocco navale;

Quartapelle Procopio 2.1, che prevede che l'attività addestrativa e di formazione di cui all'articolo 2 del presente provvedimento sia finalizzata anche al potenziamento della preparazione in materia di primo soccorso e di tutela dei diritti umani. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito della spesa autorizzata per attività di formazione del personale libico dal citato articolo 2 del provvedimento in esame.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sull'emendamento Meloni 1.3, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e sull'emendamento

Quartapelle Procopio 2.1, in assenza di relazione tecnica che assicuri la neutralità finanziaria dello stesso. Concorda inoltre sull'osservazione della relattrice secondo la quale le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e pertanto esprime sulle medesime nulla osta.

Luigi MARATTIN (PD) chiede se sia possibile acquisire la relazione tecnica sull'emendamento Quartapelle Procopio 2.1.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva come non sia possibile predisporre una relazione tecnica sull'emendamento Quartapelle Procopio 2.1 nel breve tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del parere all'Assemblea sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Luigi MARATTIN (PD) evidenzia come non sia la prima volta che il Governo esprime parere contrario su proposte emendative semplicemente per mancanza di apposita relazione tecnica.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega) segnala come il Governo non sia tenuto a predisporre una relazione tecnica su ciascuna proposta emendativa di iniziativa parlamentare e ricorda come questa modalità operativa fosse stata adottata anche nella precedente legislatura.

Luigi MARATTIN (PD) conviene sull'inesistenza di un obbligo in capo al Governo di predisporre una relazione tecnica su ciascuna proposta emendativa di iniziativa parlamentare, segnalando peraltro come non sia accettabile fondare un parere contrario esclusivamente sulla base di questa motivazione.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega) ribadisce che anche nella precedente legislatura il Governo ha predisposto relazioni tecniche su proposte emendative di iniziativa parlamentare solo in casi di particolare rilevanza e su espressa richiesta dei parlamentari.

Claudio BORGHI, *presidente*, evidenzia che l'emendamento Quartapelle Procopio 2.1 presenta profili di onerosità e la relazione tecnica potrebbe valutare l'entità dell'onere, ai fini di una sua copertura. Segnala peraltro che l'emendamento in questione non prevede alcuna modalità di copertura e pertanto la predisposizione della relazione tecnica non sarebbe sufficiente a superare le rilevate problematiche di carattere finanziario.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti della rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 2.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali

e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

Con riferimento all'articolo 1, recante trasferimento delle funzioni in materia di turismo, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne le norme recate dai commi 2 e 8, che compensano l'onere derivante dall'istituzione di nuove posizioni dirigenziali di livello generale con la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale, equivalente sul piano finanziario, tenuto conto che in una Nota presentata nel corso dell'esame presso il Senato è stato precisato che i posti soppressi fanno riferimento all'organico di fatto ossia al personale in servizio. Nulla da osservare con riferimento alle norme che disciplinano il trattamento economico che verrà attribuito al personale trasferito, tenuto conto che, con ulteriori chiarimenti intervenuti nel corso dell'esame presso il Senato, è stato specificato che le due amministrazioni hanno il « medesimo trattamento economico ».

Ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che, nel breve periodo, alle necessità connesse alla riorganizzazione in atto, quali ad esempio le spese di trasloco e altre di carattere organizzativo e logistico, si possa far fronte nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare, infine, utile acquisire una valutazione delle implicazioni delle disposizioni recate dal comma 7, che prevede la cessazione degli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni culturali con la società *in house* ALES. A tal proposito rammenta che detta società è inclusa nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e dunque, ad oggi, gli effetti finanziari delle convenzioni dovrebbero compensarsi ai fini dei saldi di finanza pubblica, intercorrendo tra soggetti interni al perimetro della pubblica amministrazione. Andrebbe quindi chiarito se, per il venir meno di tali convenzioni, siano con-

figurabili maggiori spese per la pubblica amministrazione dovute all'esigenza di acquisire i servizi in questione da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

In merito all'articolo 2, relativo al riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti intervenuti durante l'esame presso il Senato.

Per ciò che attiene i profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che l'espressione « non derivano » sia da intendersi quale « non devono derivare ».

In merito all'articolo 3, recante riordino delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte al riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità. Nell'ambito di tale riordino talune funzioni vengono trasferite dal Ministero del lavoro alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Riguardo al quadro complessivo delle funzioni da svolgere da parte della Presidenza del Consiglio, la relazione tecnica afferma che non vi è necessità di trasferimenti di risorse umane e strumentali in quanto, ai sensi del comma 5, le competenti amministrazioni centrali sono tenute a cooperare e a raccordarsi con la Presidenza medesima. Inoltre, la relazione tecnica precisa che la gestione delle nuove competenze sarà assicurata da una razionalizzazione delle risorse già presenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che saranno utilizzate in ragione delle nuove necessità nei limiti del proprio

bilancio interno. Ricorda che durante l'esame presso il Senato, il Governo ha affermato che al trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle materie di cui all'articolo in esame si farà fronte mediante la cooperazione e il raccordo istituzionale tra le competenti amministrazioni centrali. In merito, andrebbero dunque acquisiti ulteriori elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di dar corso alle attività finalizzate alla cooperazione e al raccordo istituzionale mediante la predetta razionalizzazione delle risorse già presenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda lo stanziamento di cui al comma 7, pari a 250.000 euro per l'anno 2018 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, previsto per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, prende atto di quanto precisato dal Governo riguardo alle funzioni e ai compiti svolti dall'Osservatorio nonché in merito alla congruità delle risorse stanziato.

Inoltre, con riferimento al comma 4-ter, introdotto durante l'esame al Senato, che prevede, nell'ambito di un Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute, la definizione di misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, rileva che andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti a confermare che l'adozione di dette misure possa effettivamente avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dalla norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 7 provvede alla copertura dell'onere derivante dallo stanziamento – pari a 250.000 euro per l'anno 2018 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 – destinato al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In proposito

non ha osservazioni da formulare poiché il citato fondo reca le occorrenti risorse finanziarie.

Con riguardo all'articolo 4, recante esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto « Casa Italia » e agli interventi di edilizia scolastica, osserva che andrebbe confermato che il Ministero dell'istruzione possa far fronte agli adempimenti trasferiti dal comma 3, ad invarianza di risorse.

Con riferimento al comma 3-*quinquies*, rileva che la norma sopprime il riferimento al triennio 2013-2015 dalla procedura relativa all'autorizzazione delle regioni alla stipula dei mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica; pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che precisa che, pur essendo la programmazione 2013-2015 ormai conclusa, la medesima norma viene utilizzata anche per le programmazioni successive, andrebbe chiarito se gli stanziamenti originariamente previsti in relazione alla programmazione 2013-2015 siano tuttora idonei a finanziare la norma che – come modificata dal decreto in esame – assume carattere permanente.

In merito all'articolo 4-*ter*, relativo al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale, rileva che la disposizione in esame è volta al riordino dell'attribuzione delle funzioni in tema di coesione territoriale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale; in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria recata al comma 2. In considerazione dei nuovi compiti previsti, ritiene utile acquisire conferma dell'effettiva possibilità per le strutture interessate di assolvere i medesimi senza nuovi oneri, come previsto dal predetto comma 2.

Con riferimento all'articolo 4-*quater*, recante composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto che alla

norma istitutiva del Comitato non erano stati ascritti effetti onerosi. La stessa norma ha previsto che ai componenti del Comitato non siano riconosciuti compensi ed altri emolumenti e che alle spese necessarie per il funzionamento dell'organismo si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 86/2018, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n.1 degli emendamenti. Riguardo alle proposte emenda-

tive che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti:

Paolo Russo 1.6, sostitutiva dell'articolo 1, che prevede l'istituzione del Ministero dell'agroalimentare, articolato in dipartimenti, stabilendo che allo stesso siano trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, attualmente svolte dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministro dello sviluppo economico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Fidanza 1.5 e Occhionero 1.7, sostitutive dell'articolo 1, che prevedono l'istituzione, rispettivamente, del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale e del Ministero del turismo, stabilendo che agli stessi vengano trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate all'esercizio delle funzioni ad essi trasferite. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Occhionero 2.5, che è volta a trasferire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le risorse umane, strumentali e finanziarie della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Occhionero 2.6, la quale è volta ad autorizzare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad indire procedure concorsuali per l'assunzione di personale equivalente a quello in carica presso la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, provvedendo al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e a 800.000 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri;

Silvestroni 3.15, che è volta a estendere l'ambito di intervento del Fondo per il sostegno del *caregiver* familiare, includendovi l'assistenza domiciliare degli italiani a basso reddito e riconosciuti destinatari dell'indennità di accompagnamento. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo;

Migliore 4.5, che è volta ad attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri la redazione semestrale del Rapporto sulla promozione della sicurezza dai rischi naturali del patrimonio abitativo, in precedenza curato dal Dipartimento cosiddetto « Casa Italia ». Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Migliore 4.6, la quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri prosegua ed implementi la sperimentazione dell'iniziativa « 10 Cantieri ». Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Migliore 4.7, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri prosegua con cadenza annuale nell'aggiornamento della mappa dei rischi naturali dei comuni italiani. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Occhiuto 4-ter.4, che prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale assuma le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione, eliminando il carattere facoltativo di tale previsione contenuto nel testo del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di neutralità finanziaria;

Occhiuto 4-ter.5, volta a trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale le funzioni della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di neutralità finanziaria;

Occhiuto 4-ter.6, volta a trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale le funzioni attualmente assolte dal CIPE in materia di programmazione e ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al ciclo 2021-2027. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di neutralità finanziaria.

Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, specificando che, in assenza di idonea relazione tecnica, non è

possibile garantire la neutralità finanziaria delle proposte emendative Paolo Russo 1.6, Fidanza 1.5, Occhionero 1.7 e Occhiuto 4-ter.5. Inoltre, in assenza di idonea relazione tecnica, esprime parere contrario anche sull'emendamento Sisto 1.8. Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e quindi esprime sulle medesime nulla osta.

Paolo RUSSO (FI) ritiene che andrebbe chiarito in quali casi il Governo esprima parere contrario sulla base di un effettivo vaglio dell'onerosità della proposta emendativa e in quali casi invece esprima il medesimo parere semplicemente perché non dispone di una relazione tecnica che consenta di valutare compiutamente la proposta emendativa. Osserva infatti che indicazioni in tal senso, da un lato, servirebbero a evitare una valutazione eccessivamente discrezionale del Governo sul piano finanziario e consentirebbe, dall'altro, ai parlamentari di non subire limitazioni al proprio potere emendativo.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnalando come il problema dell'impossibilità di predisporre in tempi brevi relazioni tecniche su ciascuna proposta emendativa presentata dai parlamentari sia sempre esistito, si dichiara disponibile in futuro, qualora possibile, a trasmettere al Governo alcune richieste, in numero necessariamente limitato, di relazione tecnica su proposte emendative per le quali l'opposizione abbia manifestato nelle commissioni di merito rilevante interesse in tal senso.

Roberto OCCHIUTO (FI) interviene in relazione agli emendamenti a sua prima firma 4-ter.4, 4-ter.5 e 4-ter.6, sui quali la rappresentante del Governo ha espresso parere contrario. Al riguardo evidenzia che la relazione tecnica di passaggio, testé depositata agli atti della Commissione, afferma che l'articolo 4-ter, che mira ad operare una razionalizzazione e una chiarificazione della ripartizione di competenze in materia di politiche per la coesione territo-

riale tra il Dipartimento delle politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto anche dal comma 2 di detto articolo. Poiché le citate proposte emendative a sua prima firma si muovono sulla stessa direttrice dell'articolo 4-ter, attribuendo ulteriori funzioni all'Agenzia per la coesione territoriale, chiede alla rappresentante del Governo le motivazioni del parere contrario.

Paolo RUSSO (FI), osservando come la rappresentante del Governo abbia addotto come motivazione del parere contrario l'assenza di relazione tecnica solo per l'emendamento Occhiuto 4-ter.5, chiede di acquisire la relazione tecnica sulle altre proposte emendative richiamate dall'onorevole Occhiuto.

Claudio BORGHI, *presidente*, sottolineando come anche il relatore abbia rilevato profili problematici dal punto di vista finanziario in relazione alle proposte emendative richiamate dall'onorevole Occhiuto, giacché esse sono volte ad operare un trasferimento di funzioni tra strutture amministrative il cui impatto finanziario non potrebbe essere considerato irrilevante, osserva peraltro come il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su una proposta emendativa non impedisca la sua discussione da parte dell'Assemblea.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottolinea innanzitutto che l'emendamento Occhiuto 4-ter.4 si limita a prevedere che l'assunzione, da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, delle funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione sia immediatamente operativa, anziché essere una mera facoltà, come previsto dal testo del provvedimento.

Ricorda poi che la sottosegretaria per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Giuseppina Castiello il 13 luglio 2018, rispondendo all'interpellanza n. 2-00019 a

sua prima firma, aveva anticipato l'intenzione del Governo di procedere all'attribuzione di maggiori funzioni dell'Agenzia per la coesione territoriale, come proposto dagli emendamenti Occhiuto 4-ter.4, 4-ter.5 e 4-ter.6.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, rispondendo al deputato Occhiuto, dichiara che il Governo è d'accordo nel merito sugli emendamenti Occhiuto 4-ter.4, 4-ter.5 e 4-ter.5, relativi all'attribuzione di ulteriori funzioni all'Agenzia per la coesione territoriale. Segnala, infatti, che tali emendamenti vanno nella direzione indicata dal Governo, ma che, ad oggi, le risorse disponibili non permettono più di quanto fatto con l'introduzione dell'articolo 4-ter. Concludendo, invita il deputato Occhiuto a presentare in tal senso ordini del giorno durante l'esame del provvedimento in Aula.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 2.6, 3.15, 4.5, 4.6, 4.7, 4-ter.4, 4-ter.5 e 4-ter.6, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

C. 344-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leonardo DONNO (M5S), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 25 luglio scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione

Rammenta altresì che la III Commissione Affari esteri, in data 26 luglio 2018, ne ha quindi concluso l'esame in sede referente recependo integralmente le predette due condizioni.

Alla luce di ciò, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea parere favorevole.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

C. 651 e abb. ed emendamenti approvati in linea di principio.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel ricordare che per il provvedimento in esame è stato scelto come relatore il deputato Crosetto, che fa parte di un gruppo di opposizione, invita i commissari di opposizione a segnalare provvedimenti che rivestono per loro un particolare interesse, dichiarandosi disponibile ad affidare tali provvedimenti anche a deputati dell'opposizione.

Guido CROSETTO (FdI), *relatore*, segnala che il progetto di legge reca disposizioni in materia di obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Osserva che il testo, composto di un articolo unico, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili finanziari dell'articolo 1, il quale dispone che, con decorrenza 1° gennaio 2019, i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada devono essere dotati di un dispositivo acustico e luminoso atto a rilevare la presenza del bambino nell'abitacolo, non ha osservazioni da formulare e pertanto propone di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Guido CROSETTO (FdI), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative approvate in via di principio dalla Commissione di merito, riguardo ai profili finanziari dell'emendamento 1.1 dei relatori, che reca modifiche al codice della strada volte a ridefinire – rispetto al testo del progetto di legge C. 651 – l'ambito applicativo degli obblighi relativi al nuovo dispositivo di allarme, limitandolo ad alcune delle categorie di veicoli indicate nel testo base, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 dei relatori, che dispone che il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede ad informare, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, sull'obbligo e sulle modalità di utilizzo del dispositivo di allarme, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che i messaggi in esame rientrino nell'ambito della gratuità prevista dall'articolo 3 della legge n. 150 del 2000 e che comunque alle attività in questione si possa far fronte nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo aggiuntivo 1.02 dei relatori, che stabilisce l'obbligo per gli asili nido e le scuole dell'infanzia di comunicare tempestivamente ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale l'assenza dei bambini dall'istituto scolastico, osserva che andrebbero verificati i possibili aggravii di carattere organizzativo e le eventuali implicazioni di carattere finanziario, inerenti ai nuovi obblighi a carico degli istituti scolastici interessati. Sul punto ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili finanziari dell'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori, che prevede la possibilità di introdurre, con nuovi provvedimenti normativi, agevolazioni fiscali per l'acquisto dei dispositivi di allarme, rileva che l'introduzione di agevolazioni fiscali comporta oneri finanziari che necessitano di una precisazione sul piano normativo al fine di quantificare i relativi effetti finanziari e predisporre un'apposita copertura. Sottolinea che non è possibile, peraltro, stimare tali effetti finanziari, considerato che la norma in esame rinvia a successivi provvedimenti normativi. Ritiene che questi ultimi, la cui adozione appare configurata come facoltativa, dovrebbero quindi individuare i relativi oneri e provvedere alle conseguenti coperture finanziarie. Ricorda inoltre che i provvedimenti di rango secondario non possono comportare nuovi o maggiori oneri e che, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Tutto ciò considerato, anche con riguardo ai profili di quantificazione, rileva l'opportunità di rinviare, ai fini della definizione degli incentivi fiscali, a successivi « provvedimenti legislativi » anziché a successivi « provvedimenti normativi », in modo da escludere che tali incentivi possano essere introdotti con provvedimenti di rango secondario.

In merito ai profili finanziari dell'articolo aggiuntivo 1.04 dei relatori osserva che la proposta introduce una clausola di neutralità finanziaria. In proposito, rileva la necessità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza finanziaria nei seguenti termini: « Le am-

ministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI, concordando per il resto con le considerazioni del relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01 dei relatori a condizione che le campagne di informazione e sensibilizzazione siano previste per il triennio 2019-2021 e che per le attività in questione sia autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a cui si provveda mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.02.

Guido CROSETTO (FdI), *relatore*, alla luce delle considerazioni della rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 651 e abbinato, recante Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi e le proposte emendative 1.1, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, Tit.1 e Tit.2 allo stesso riferite, approvate in linea di principio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sull'articolo aggiuntivo 1.02

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.01

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo aggiuntivo 1.01 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, premettere le parole: Per il triennio 2019-2021 e sopprimere le parole: , nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

sull'articolo aggiuntivo 1.03

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo aggiuntivo 1.03, sostituire le parole: provvedimenti normativi con le seguenti: provvedimenti legislativi;

sull'articolo aggiuntivo 1.04

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo aggiuntivo 1.04, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NULLA OSTA

sulle proposte emendative 1.1, Tit.1 e Tit.2 ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Mauro D'ATTIS (FI), nel dichiararsi d'accordo con lo spirito del provvedimento in esame, essendo stata presentata anche una proposta di legge del suo gruppo in tal senso, critica la disposizione che limita nel tempo la previsione di agevolazioni fiscali per l'installazione dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che le agevolazioni fiscali sono volte a facilitare l'introduzione della misura, incentivando l'acquisto dei dispositivi, pertanto, occorre che siano limitate nel tempo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel segnalare che l'intento del Governo va nella direzione suggerita dal testo della Commissione, ricorda che le agevolazioni fiscali sono limitate nel tempo anche per permettere una adeguata quantificazione dell'onere derivante dalle stesse.

Paolo RUSSO chiede se il Governo può fare una previsione sui tempi in cui saranno adottati i provvedimenti che introdurranno le agevolazioni fiscali.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ritiene di poter assicurare che le agevolazioni fiscali saranno introdotte già con la prossima legge di bilancio.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega) chiede se i dispositivi possono essere applicati anche ai seggiolini già esistenti.

Claudio BORGHI, *presidente*, rispondendo al deputato Bellachioma, segnala che può essere acquistato solamente il dispositivo da applicare ai seggiolini.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009.

2 Ago 2018 17:43:37

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

1/9



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n.188336/2018
Rif. prot. entrata n.188215/2018
Allegati: 1
Risposta a nota

Roma,

6 AGO 2018

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

SEDE

OGGETTO: AC 1041 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 12 luglio 2018, n.86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

E' stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato con modificazioni dal Senato in data 31 luglio 2018 e trasmesso alla Camera dei Deputati per il relativo esame.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in materia di famiglia e disabilità.

L'**articolo 1** reca disposizioni sul trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo.

Il **comma 1** individua la decorrenza del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, avendo carattere ordinamentale, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede la soppressione a decorrere dal **1° gennaio 2019** della Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il trasferimento dei relativi posti funzione rispettivamente di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale presso il Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del posto di funzione di Capo del Dipartimento del turismo - individuati, ai sensi del D.M. n. 5556 del 23 maggio 2014, in € 301.443,29 al lordo degli oneri riflessi, come da tabella sottostante - sono compensati mediante soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, pari a due, individuati presso gli uffici di diretta collaborazione del MIPAAF, il cui costo complessivo è di € 323.942 al lordo degli oneri riflessi. Ai fini della predetta quantificazione, si specifica che il costo di un dirigente di livello non generale, come da autorizzazione ad assumere di cui al DPCM 4 aprile 2017, è stimato in € 161.971,00 (onere complessivo, compresi gli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione, di cui € 77.204,00 per le competenze fisse e € 84.767,00 per le competenze accessorie, al lordo degli oneri contributivi).

	dirigente I fascia - capo dipartimento
stipendio tabellare	55.397,39
posizione fissa	36.299,70
posizione variabile	89.700,00
totale competenze fisse	181.397,09
oneri contributivi sulle competenze fisse	69.620,20
risultato	38.000,00
oneri contributivi su risultato	12.426,00
onere complessivo	301.443,29

Per effetto delle disposizioni in commento, la dotazione organica del personale dirigenziale del MIPAAF di cui al DPCM 105/2013, come modificata dal DPCM 143/2017, risulta rideterminata come segue:

- personale dirigenziale di livello generale da 11 posti di funzione a 13 posti di funzione (+1 dirigente generale proveniente dal MIBACT e +1 Capo Dipartimento);
- per il personale dirigenziale di livello non generale sono confermati 61 posti di funzione (+2 dirigenti provenienti dal MIBACT e -2 posti a seguito della compensazione a copertura del costo del nuovo Capo Dipartimento).

I **commi 3, 4 e 5** apportano modifiche a carattere ordinamentale in ordine alle attribuzioni e funzioni delle Amministrazioni coinvolte dal trasferimento delle funzioni in materia di turismo. In particolare, si segnala che il comma 3, lettera e), apporta un “intervento manutentivo” dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 300/1999 ove si provvede ad adeguare, da due a quattro, il numero delle strutture dipartimentali del MIPAAF non solo alla modifica introdotta dal presente provvedimento, ma considerando anche l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che ha assunto la struttura dipartimentale con l’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al **comma 6** è previsto che resti nell’ambito delle competenze del MiBAC, con le relative risorse finanziarie, la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, istituto di formazione, ricerca e studi avanzati nei settori di competenza del MIBAC. Dal punto di vista contabile, si provvederà al trasferimento del cap. 6823, p.g. 2, da cui la Scuola riceve i propri contributi ordinari, dal CdR 16 – Direzione generale Turismo, al CdR 17 – Direzione generale Educazione e ricerca, in coerenza peraltro con l’attività di vigilanza esercitata da quest’ultima sulla Scuola medesima.

Il **comma 7** disciplina le modalità di individuazione delle risorse da trasferire. In particolare, le risorse umane da trasferire includono il personale di ruolo e il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale turismo del MIBACT alla data del 1° giugno 2018.

Si prevede, altresì, che al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l’assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Il riferimento è al trattamento economico più favorevole riconosciuto al personale interessato da precedenti procedure di trasferimento disposte dalle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 2013, n. 71 (per il personale proveniente dalla PCM); articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (per il personale proveniente da Cinecittà Luce s.p.a.) e articolo 10, comma 2, del D.P.C.M. 21 novembre 2016 di attuazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 (per il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato).

La disposizione riconosce, inoltre, in favore del personale interessato dal trasferimento, il diritto di opzione a permanere nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali. Al fine di garantire la neutralità finanziaria, è previsto che le facoltà assunzionali del predetto Dicastero (che presenta la necessaria capienza derivante da economie da cessazione riferite all’anno 2017) siano ridotte per un importo corrispondente all’onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. **Inoltre, è previsto che le predette facoltà assunzionali ridotte del MIBAC vengano corrispondentemente trasferite come capacità assunzionali aggiuntive al MIPAAFT. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Al fine di evitare l’insorgenza di maggiori oneri è altresì previsto che, all’esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo provvede all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 8** determina in numero massimo di 25 unità gli uffici dirigenziali generali del Ministero per i beni e le attività culturali lasciando di fatto invariato il numero massimo di posti di funzione di livello dirigenziale generale anche a seguito della soppressione della Direzione generale del Turismo. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria della previsione, sono soppressi un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Pertanto si ha: -1 dirigente generale trasferito al MIPAAFT, +1 dirigente generale di nuova istituzione e -2 posti di livello dirigenziale non generale a seguito della compensazione a

copertura del costo del nuovo dirigente generale. Ulteriori 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale sono portati in riduzione nella relativa dotazione organica del MIBACT in quanto trasferiti presso il Dipartimento del Turismo istituito presso il MIPAAFT. Tale previsione troverà compiuta definizione nel successivo Decreto del Presidente **del Consiglio dei ministri** di riorganizzazione che provvederà ad adeguare, tra l'altro, la Tabella A allegata al DPCM 171/2014 come modificata dall'articolo 2, comma 2, del DPCM 238/2017. Pertanto, la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali dovrà prevedere, oltre al numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale, il numero massimo di 163 uffici dirigenziali di livello non generale.

Il **comma 9** prevede che, con successivo Decreto del Presidente **del Consiglio dei ministri**, si provvede alla riorganizzazione dell'articolazione del MIPAAFT a seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, da realizzarsi anche mediante soppressione, fusione o accorpamento degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi i limiti dei posti di funzione dirigenziale generale e non generale come specificati al comma 2.

Il **comma 10** prevede che l'avvalimento delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali fino al 31 dicembre 2018. Parallelamente con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

I **commi 11, 12, 13 e 14** apportano modifiche di carattere ordinamentale.

Il **comma 15** contiene la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui al presente articolo.

Per quanto sopra esposto, dalle disposizioni di cui all'**articolo 1** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** reca disposizioni finalizzate al riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I **commi 1, 2 e 3** provvedono a trasferire le attribuzioni relative alle azioni e agli interventi di monitoraggio degli interventi ambientali previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 136 del 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui viene assegnato il coordinamento del Comitato interministeriale e della Commissione istituite dal medesimo decreto-legge, nonché le relative attività di supporto tecnico in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche. Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si riconducono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competenze istituzionalmente proprie del Ministero stesso, che dispone già delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro assolvimento, di cui ai capitoli di bilancio indicati nella seguente tabella.

Missione	Programma	Centro Responsabilità	Azione	Capitolo	PG	E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	8 - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque	4 - Bonifica dei siti inquinati e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse	3121 - Spese per acquisto di beni e servizi	1 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni	23.695	24.240	24.240

Infatti tali competenze sono già attribuite al Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 142 del 2014, e in particolare alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, che manterrà la composizione di un direttore generale e quattro dirigenti di seconda fascia. Si precisa, inoltre, che nell'ambito della suddetta Direzione operano, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 8 del 2015, 4 Divisioni di cui 1 (di posizione dirigenziale di seconda fascia) denominata "Bonifiche e risanamento", che ha competenza in materia di risanamento dei siti inquinati, e 1 (di posizione dirigenziale di seconda fascia) denominata "Difesa del suolo e rischio idrogeologico", che ha competenza in materia di dissesto idrogeologico.

Il **comma 4** novella gli art. 35 e 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativi alle attribuzioni del Ministero dell'ambiente, secondo le competenze confermate ai commi precedenti del presente articolo.

Il **comma 5** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** si provvede ad individuare le risorse allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio finalizzate allo svolgimento delle funzioni trasferite dal presente articolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La norma, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** dispone che le risorse di cui al comma 5, **già trasferite al bilancio autonomo della PCM e disponibili**, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 7** autorizza, con decreto del Presidente **del Consiglio dei ministri**, l'adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'ambiente rispetto a quanto disposto dai precedenti commi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, tale adeguamento, finalizzato alla semplificazione e alla razionalizzazione dell'attuale organizzazione, opera una revisione puramente funzionale delle competenze del Ministero dell'ambiente per garantire il loro miglior perseguimento.

Il **comma 8** contiene la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provveda all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dall'**articolo 2**, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** reca una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e disabilità.

L'intervento normativo è inteso a raccordare alcune competenze, proprie della materia della famiglia, al fine di rendere omogenea e coerente la relativa disciplina, ricomprendendovi i profili relativi alle adozioni, anche internazionali, nonché un più ampio novero di competenze attinenti all'infanzia e all'adolescenza.

In tale quadro, il comma 1, lettera d), dell'articolo disciplina altresì il trasferimento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento alle politiche per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, al fine di delineare un quadro coordinato e

armonico degli interventi per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, fermo restando quanto previsto con specifico riguardo alle politiche in materia di salute. **In particolare, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità.**

In tale ambito, le disposizioni del decreto prevedono altresì il trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle funzioni di competenza statale, già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità, funzioni che sono esercitate in primo luogo mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la cui sede e la cui gestione sono contestualmente trasferiti presso la Presidenza medesima. L'articolato prevede poi diverse formule di adozione congiunta ovvero di concertazione tra il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'adozione di taluni atti concernenti i principali fondi in materia di disabilità, la cui gestione amministrativa rimane tuttavia in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'unica eccezione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, la cui dotazione viene invece trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento alle funzioni trasferite di segreteria tecnica e per l'assolvimento dei compiti del citato Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – per il cui funzionamento il comma 7 dispone uno specifico stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 – si rappresenta che la Direzione Generale competente del predetto Ministero si è sinora avvalsa di personale esterno sulla base di apposite Convenzioni, richiamate da ultimo nell'atto di ricostituzione dell'organismo, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 luglio 2017, secondo cui *“Per l'assolvimento delle funzioni dell'Osservatorio, nonché per il supporto alla segreteria tecnica di cui al comma 1, la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali di cui al comma 1 si avvale delle risorse residue di cui alle convenzioni, con i relativi programmi esecutivi, ancora in essere, stipulate per garantire il supporto all'Osservatorio nelle sue precedenti composizioni e sottoscritte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)- già ISFOL, in data 23 dicembre 2009, in data 29 dicembre 2010 ed in data 19 dicembre 2014”*.

Ciò premesso, mantenendosi in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni istituzionali di gestione dei predetti fondi, il relativo personale non risulta eccedente rispetto alle funzioni, essendo già adibito alle stesse. Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già co-presieduto dal Ministro delegato per le politiche della famiglia.

Il comma 4-bis è volto a regolamentare la fase transitoria nelle more dell'adozione di quanto previsto dal comma 4, lettere b) ed e), mantenendo per l'anno 2018 inalterata la legislazione vigente in tema di riparto del Fondo per le non autosufficienze. Pertanto, la disposizione non produce alcun effetto finanziario.

Il comma 4-ter è diretto a disciplinare con un maggior livello di dettaglio, nell'ambito delle azioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche antidroga svolte dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le attività di raccordo e collaborazione svolte tra il medesimo Dipartimento e il Ministero della Salute. In questa direzione, si prevede la definizione di un Protocollo d'intesa tra le due citate amministrazioni diretto a potenziare le attività dedicate alla prevenzione sanitaria e, in

particolare, come previsto dal piano d'azione europeo in materia di lotta alla droga 2017-2020, le misure sanitarie volte a prevenire il consumo di droga, integrando approcci coordinati basati sulle migliori pratiche e sulla qualità nella riduzione della domanda di droga. Dall'attuazione del Protocollo di intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di meglio articolare l'esercizio di alcune funzioni (punti a e c) in materia di politiche antidroga, già previste a legislazione vigente, alle quali le predette amministrazioni pubbliche faranno fronte con le ordinarie risorse finanziarie già imputate ai rispettivi capitoli di bilancio. Con riferimento alla misura sanitaria volta alla partecipazione al sistema di allerta precoce, previsto al punto b), la partecipazione è già prevista a carico del Dipartimento politiche antidroga che provvede con le risorse appostate su apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quanto al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni nelle materie di cui all'articolo 3 in oggetto, il comma 5 dispone che le competenti amministrazioni centrali siano tenute a cooperare e a raccordarsi con la Presidenza medesima. L'esercizio delle funzioni trasferite, pertanto, non necessiterà di conseguenti trasferimenti di risorse umane e strumentali. La gestione delle nuove competenze sarà assicurata da una razionalizzazione delle risorse già presenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che saranno utilizzate in ragione delle nuove necessità nei limiti del proprio bilancio interno.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto dal citato comma 7, le disposizioni dell'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 4** introduce alcune modifiche nell'esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto "Casa Italia" e ad alcuni interventi di edilizia scolastica.

In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, mantenendo l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia" in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sopprimendo il Dipartimento "Casa Italia", ferme restando le attribuzioni disciplinate dal Codice della protezione civile di cui al d. lgs. n. 1 del 2018.

Comma 2: soppresso

Il **comma 3**, a seguito della mancata riconferma della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (istituita con dPCM 27 maggio 2014), attribuisce al MIUR la competenza sulle procedure in corso relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

I commi 3-bis e 3-ter prevedono alcune modifiche di carattere ordinamentale.

Il **comma 3-quater** consente una semplificazione della procedura di riparto delle risorse annualmente disponibili di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tali risorse sono già in dotazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tuttavia oggi la procedura per il riparto delle risorse tra le regioni è piuttosto lunga e complessa. In questo modo si rinvia ai criteri della programmazione unica e si uniformano, così, anche tutte le procedure. Trattandosi di norma meramente procedurale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3-quinquies** semplifica l'intera procedura della programmazione triennale sull'edilizia scolastica eliminando il decreto interministeriale per la definizione delle modalità di attuazione della medesima programmazione triennale, che resta di competenza

del Ministero dell'istruzione, previa definizione dei criteri e dei termini in Accordo in Conferenza Unificata. L'eliminazione delle parole "2013-2015" si giustifica in quanto la programmazione 2013-2015 è ormai conclusa, ma la medesima norma viene utilizzata anche per le programmazioni successive. Inoltre, pur essendo eliminato il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, è mantenuta un'intesa tecnica con lo stesso Ministero al fine di consentire la verifica di tutte le procedure. Resta fermo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto di autorizzazione delle regioni alla stipula dei mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Pertanto, la disposizione, intervenendo solo su aspetti procedurali della programmazione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dall'articolo 4, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4-bis è volto a semplificare, fino al 30 giugno 2019, le procedure di riordino dell'organizzazione dei Ministeri mediante l'adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4-ter mira ad operare una razionalizzazione e una chiarificazione delle reciproche competenze in materia di politiche per la coesione territoriale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, che le esercita per il tramite del Dipartimento delle Politiche di Coesione, e l'Agenzia per la Coesione territoriale, istituita nel 2013 dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La norma, dopo circa un quadriennio di operatività della stessa Agenzia, consente un aggiornamento della normativa stessa resasi necessaria per garantire un miglior efficientamento dell'azione dell'Agenzia.

La disposizione, di natura ordinamentale, mira a definire in modo più preciso che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha la responsabilità di definire le politiche e, quindi, di indirizzare, in raccordo con le altre Amministrazioni centrali e regionali, la programmazione delle risorse destinate alla coesione territoriale, garantendo altresì la rappresentanza degli interessi italiani presso la Commissione Europea, curando la valutazione dell'efficacia delle politiche stesse al fine, se necessario, di riorientarle.

Per quanto riguarda l'Agenzia, vengono invece più chiaramente definiti i compiti operativi di sorveglianza sulla conduzione e attuazione dei programmi e viene sottolineato che tra i compiti principali vi è la fornitura di assistenza alle amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi e la definizione di standard e istruzioni operative, nell'ottica di semplificare ed efficientare l'attuazione dei programmi, e quindi, di rendere più incisivi i programmi di spesa.

In questa ottica, l'Agenzia conserva il potere di proporre misure di accelerazione, sulla base sia degli esiti del monitoraggio che delle attività di valutazione e di verifica che restano una sua competenza precipua, in stretta collaborazione con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta, altresì, ferma la possibilità per l'Agenzia di essere essa stessa titolare di programmi, sempre nell'ottica di erogare servizi trasversali alle Amministrazioni coinvolte nelle politiche di coesione, e responsabile di specifici progetti.

Pertanto, la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, il comma 2 chiarisce che le attività previste sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4-quater apporta alcune modifiche nella composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, prevedendo, tra l'altro, che il Presidente dell'ASI, non più componente, possa comunque essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 prevede, al comma 4, con riferimento ai soggetti invitati, che agli stessi *“non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati”* e, al comma 5, con riferimento ai componenti, che agli stessi *“non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati”*.

La verifica della presenza di oneri (compensi, indennità, gettoni) nei confronti dei soggetti invitati, ai sensi del comma 4 della legge 4 giugno 2003, n. 128, ha esito:

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

2 AGO. 2018